

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 10 giugno 1987, n. 1. (D.C.R. 546/1987 - D.P.G.R. 5782/1987).

**"Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43: 'Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici'".**

(B.U. 17 giugno 1987, n. 24)

#### Art. 1.

Nella definizione di animali esotici, di cui all'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43, non sono inclusi tutti gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi.

Rientrano a pieno titolo nella definizione mammiferi, uccelli e rettili:

- a) delle specie comprese negli Allegati della convenzione internazionale di Washington approvata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- b) delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei paesi di origine, delle quali non esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattività in numero limitato nel territorio nazionale.

#### Art. 2.

Le domande di autorizzazione alla detenzione di animali esotici e di autorizzazione al commercio ed allevamento di animali esotici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, conformi agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, devono essere inoltrate al Servizio Veterinario della U.S.S.L. territorialmente competente. Il Servizio Veterinario provvede ad accertare la regolarità della domanda e della documentazione allegata, ad eseguire gli accertamenti della fase istruttoria ed a trasmetterla al Sindaco con proprio motivato parere.

La pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, deve essere inoltrata per il nulla osta alla Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge.

Le domande di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, per gli animali esotici già detenuti, devono essere presentate entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art. 3.

Coloro che esercitano il commercio e l'allevamento degli animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato 3 del presente regolamento.

Per allevamento si intende l'attività volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.

La regolare tenuta del registro di carico e scarico viene periodicamente verificata nel corso degli interventi di vigilanza veterinaria.

#### Art. 4.

La fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale e' effettuata dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. competente per territorio.

La Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge, è istituita con deliberazione della Giunta Regionale ed e' convocata periodicamente per l'esame delle pratiche di autorizzazione relative a ciascun quadrante della Regione.

La Commissione Regionale puo' disporre ulteriori accertamenti ad integrazione della fase istruttoria, nonche' prescrivere gli interventi idonei per l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale.

#### Art. 5.

Le spese per gli accertamenti per il rilascio delle autorizzazioni e per gli interventi per l'identificazione degli animali sono a carico degli interessati, secondo tariffe fissate dalle UU.SS.SS.LL., sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.

#### Art. 6.

Il Servizio Veterinario regionale organizza e dispone la vigilanza sui circhi equestri che sostano nel territorio regionale. La vigilanza e' effettuata dai Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti.

Allegato A

-Allegato 1

OMISSIS

Allegato B

-Allegato 2

OMISSIS

Allegato C

-Allegato 3

OMISSIS